STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 15 Luglio 2013

Oggetto: Circolare n. 26/2013 del 15 Luglio 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventiseiesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO "DEL FARE"**
- **BONUS MOBILI, LE PRIME ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO "DEL FARE"

Il **D.L. n.69/13**, chiamato **"decreto del Fare"**, è entrato in vigore il 22.06.2013 e rappresenta - dopo il bonus casa - il secondo importante intervento del nuovo Governo.

La parte fiscale non è molto ampia ma **alcune disposizioni sono senza dubbio importanti,** prima fra tutte l'**abrogazione** della **responsabilità solidale Iva negli appalti.**

Viene **alleggerita** la **tassa di possesso sui natanti** e viene esteso il regime di tassazione forfettario per il noleggio occasionale.

La tanto contestata **Tobin tax**, ultima arrivata tra le imposte introdotte dal precedente Governo, **viene rinviata al 16 ottobre**.

Una parte importante del decreto è destinata **alla rimodulazione della disciplina relativa alla riscossione**, che tiene conto della particolare congiuntura economica. Infatti, oltre a prevedere la **possibilità di estendere la rateazione a 120 mesi**, è stata prevista l'**impossibilità di espropriazione degli immobili adibiti a residenza anagrafica** da parte del contribuente debitore che non ne possiede altri, esclusi quelli di lusso e quelli accatastati in A/8 e A/9.

<table>
<tr><th colspan="3">LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO "DEL FARE"</th></tr>
<tr><td rowspan="8">ALLEGGERITA LA TASSA SULLE BARCHE, NOVITÀ PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO
(art. 23 D.l. 69/2013)</td><td colspan="2">Con una norma inserita nel decreto del fare viene tagliata la tassa sul lusso introdotta dal governo Monti. Per rilanciare il settore della nautica da diporto, infatti, la tassazione sulle imbarcazioni fino a 20 metri viene notevolmente alleggerita. In particolare è:
♦ soppressa la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri;
♦ ridotta la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).</td></tr>
<tr><th>LUNGHEZZA SCAFO (IN METRI)</th><th>TASSA (IN €)</th></tr>
<tr><td>FINO A 14</td><td>0</td></tr>
<tr><td>DA 14,01 A 17</td><td>870</td></tr>
<tr><td>DA 17,01 A 20</td><td>1.300</td></tr>
<tr><td>DA 20,01 A 24</td><td>4.400</td></tr>
<tr><td>DA 24,01 A 34</td><td>7.800</td></tr>
<tr><td>DA 34,01 A 44</td><td>12.500</td></tr>
</table>

	DA 44,01 A 54	16.000
	DA 54,01 A 64	21.500
	SUPERIORE A 64	25.000
	Tra le disposizioni per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, sono stati modificati i **limiti**[1] **entro cui i proventi** derivanti **dal noleggio occasionale di unità da diporto** sono **tassati con un'imposta sostitutiva Irpef del 20%**. In particolare da un limite quantitativo di 30.000 € per anno, si è passati ad un tetto temporale massimo di 40 giorni l'anno. La modifica è avvenuta tenuto conto che per le imbarcazioni più lussuose il limite di 30.000 € viene superato con meno di un mese di affitto.	
ELIMINATA LA SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA PER L'IVA TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE (art. 50 D.l. 69/2013)	**Il Decreto del fare ha eliminato la solidarietà tributaria** tra appaltatore e subappaltatore **in caso di mancati versamenti Iva**, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto/subappalto, **l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Questa **responsabilità** è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e **può essere evitata ottenendo,** anteriormente al pagamento del corrispettivo, **la documentazione** attestante che i versamenti scaduti sono stati correttamente eseguiti.	
ABROGATO IL 770 MENSILE (art. 51 D.l. 69/2013)	La Finanziaria 2008[2] aveva introdotto un nuovo adempimento a carico dei sostituti d'imposta, chiamato **mensilizzazione**, che consiste nella **denuncia mensile** dei **dati** retributivi e delle altre informazioni necessarie: ♦ al **calcolo** delle **ritenute fiscali**, dei relativi conguagli e dei **contributi previdenziali**; ♦ all'implementazione delle **posizioni assicurative** individuali per l'erogazione delle prestazioni; **finora effettuata annualmente con** la trasmissione del **Mod. 770/S**. La mensilizzazione sarebbe dovuta diventare operativa a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2009. Successivamente una serie di proroghe[3] avevano fatto slittare l'adempimento a gennaio 2014. Da ultimo, **il decreto del fare ha deciso di abrogare** la disposizione che prevede l'ingresso del **770 mensile**[4]**.**	

[1] Art. 49-bis comma 5 D.lgs. 171/2005.
[2] Articolo 1, commi 121-122-123 della Legge n. 244 del 24.12.2007.
[3] D.l. 207/2008 art. 42 comma 2, D.l. 194/2009 art. 1 comma 6, D.l. 225/2010 art. 1 comma 1, D.l. 216/2011 art 29 comma 7.
[4] Abrogato dunque l'articolo 44 bis del D.l. 269/2003 introdotto dalla L. 244/2007 art. 1 comma 121.

DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO (art. 52 D.l. 69/2013)	**Con le modifiche in tema di riscossione delle somme iscritte a ruolo**, introdotte dal Decreto del fare, **i contribuenti avranno più tempo per pagare i debiti con il fisco, e** sui pagamenti a rate **sarà più difficile decadere dal beneficio.** **La rateazione** concessa al contribuente: ♦ **fino ad un massimo di 72 rate mensili**, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 dell'art. 19 del D.p.r. 602/1973); ♦ **fino ad ulteriori 72 rate mensili** (quindi 72+72), in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione (comma 1-bis dell'art. 19 del D.p.r. 602/1973); **può essere aumentata fino a 120 rate mensili** (sia la rateazione ordinaria sia quella in proroga) qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "***comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica***"[5]. La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni: ♦ accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; ♦ valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile. L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto, previsto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del D.l. 69/2013, pertanto sino a tale data, come indicato nella **nota del 1° luglio 2013** di Equitalia, le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite. Una volta emanate le disposizioni attuative, se il contribuente ne farà richiesta e se vi saranno le condizioni, il piano di rateazione già concesso potrà essere rimodulato. Inoltre, se prima della modifica del decreto del fare, Equitalia poteva annullare la dilazione e chiedere il pagamento del debito in un'unica soluzione se non venivano versate due rate consecutive, ora **la decadenza dal beneficio della rateazione è prevista in caso di omesso pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 8 rate, anche non consecutive**[6]. Questa disposizione ha avuto **decorrenza immediata**, e secondo Equitalia può essere applicata anche ai piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 22.06.2013).

[5] Comma 1-quinquies dell'art. 19 del D.p.r. 602/1973, introdotto dal D.l. 69/2013 art. 51 comma 1 lett. a).

[6] Comma 3 dell'art. 19 del D.p.r. 602/1973 così come modificato dal D.l. 69/2013 art. 51 comma 2.

STOP ALL'ESPROPRIAZIONE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 52 D.l. 69/2013)	**Equitalia non potrà più pignorare l'immobile del contribuente** in debito **se si tratta dell'unico immobile di proprietà** del debitore, **adibito ad uso abitativo[7], e nel quale risiede anagraficamente,** con **esclusione delle abitazioni di lusso** ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratta di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9. **In tutti gli altri casi** il concessionario potrà procedere all'**espropriazione immobiliare solo se l'importo** complessivo del credito **supera i 120.000 €.** L'espropriazione può essere avviata solo se risulti iscritti ipoteca e siano decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto**.** Prima di questo intervento l'espropriazione immobiliare era sempre possibile qualora l'importo del credito superasse i 20.000 Euro. Equitalia, nella **nota del 1° luglio 2013**, dispone che non dovrà essere dato ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 22.06.2013), che pertanto resteranno sospese se: ♦ l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore, è destinato ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (esclusi gli immobili di lusso); ♦ l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera 120.000 Euro; ♦ non è iscritta ipoteca di cui all'art. 77 D.p.r. 602/1973 o non sono decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto.
NORMA INTERPRETATIVA AGENZIE DI VIAGGIO (art. 55 D.l. 69/2013)	**Secondo il Decreto del fare** l'art.74-ter, co.3 del DPR n.633/72, deve essere interpretato nel senso che **non spetta all'agenzia di viaggio extraUe il rimborso del'Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori.** Sono fatti salvi i rimborsi erogati al 22 giugno 2013(data di entrata in vigore del Decreto in esame). Inoltre non si dà luogo alla restituzione delle somme che al 22.6.2013 risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria.

[7] Con la nota del 1° luglio 2013 Equitalia ritiene che per "uso abitativo" si intenda la classificazione catastale del bene, e non la sua destinazione d'uso, poto che quest'ultimo requisito è soddisfatto dall'ulteriore previsione della residenza anagrafica. Sono esclusi dal divieto di pignoramento, pertanto, gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati. Il divieto di pignoramento si applica invece alle pertinenze dell'abitazione principale accatastate autonomamente rispetto ad essa (esempio box o cantina C/6), in quanto non viene meno "la condizione dell'unicità dell'unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d'uso catastale abitativa".

Proroga della tobin tax (art. 56 D.l. 69/2013)	Il Decreto del fare modifica l'entrata in vigore della Tobin tax e di conseguenza anche la scadenza per il primo versamento. In particolare, per effetto della modifica del comma 497 dell'art. 1 della L. 228/2012: ♦ è **prorogato il termine di applicazione dell'imposta** sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata **a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.9.2013** (anziché dall'1.7.2013); ♦ è **fissato al 16.10.2013** (anziché al 16.7.2013) **il termine per il versamento** dell'imposta sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.

OGGETTO: BONUS MOBILI, LE PRIME ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il D.l. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013, ha previsto **per i soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione** un'ulteriore **detrazione per l'acquisto di mobili**. La detrazione è del **50% sul limite massimo di spesa di 10.000 Euro**, da ripartire tra gli aventi diritto **in dieci quote annuali** di pari importo.

In sede di conversione in legge, il Senato ha approvato alcuni emendamenti alla detrazione del 50% riconosciuta per l'acquisto di mobili, e a quella del 65%, che estenderebbero la portata di tali agevolazioni. Il testo modificato dal Senato dovrà passare alla Camera e ottenere l'approvazione definitiva prima della sua entrata in vigore.

In attesa del testo ufficiale della legge di conversione, al momento risultano comunque detraibili al 50% gli acquisti di mobili, e considerata la sinteticità della norma, **l'Agenzia delle Entrate** (con il comunicato stampa del 4 luglio 2013) **ha ritenuto di dover specificare le corrette modalità di pagamento per la fruizione del bonus.**

PER IL BONUS MOBILI E' NECESSARIO PAGARE CON BONIFICO	
MODIFICHE IN CORSO AL DECRETO ENERGIA	Si ricorda innanzitutto che il DL n. 63/2013, **Decreto c.d. "Energia",** ha **prorogato al 31.12.2013**: ♦ **la detrazione Irpef del 50%** (anziché del 36%) **per le spese di ristrutturazione edilizia, in scadenza il 30 giugno 2013** (termine dopo il quale la misura della detrazione sarebbe tornata al 36%)**.** La medesima detrazione è stata, altresì, **estesa alle spese di acquisto di mobili** destinati all'arredo dell'abitazione da ristrutturare, con un limite di spesa di € 10.000; ♦ **la detrazione Irpef/Ires del 55%, anch'essa in scadenza il 30 giugno 2013** (termine dopo il quale tale agevolazione sarebbe stata "inglobata" nella detrazione Irpef del 36%) e, per gli interventi eseguiti sui condomìni, fino al 30 giugno 2014. Inoltre, **per le spese sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del decreto), **la misura** di tale detrazione **è elevata dal 55% al 65%.** **In sede di conversione** in legge, **il Senato ha approvato alcuni emendamenti che estendono:** ♦ **la detrazione del 50% per l'acquisto di "grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"; ♦ **la detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di**: ✓ **impianti di riscaldamento con pompe di calore** ad alta

	efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; ✓ **scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria Ora il Decreto è all'esame della Camera e bisognerà attendere il testo ufficiale di conversione per avere la certezza dell'entrata in vigore di tali emendamenti.
BONUS MOBILI LEGATO AL PAGAMENTO CON BONIFICO	I contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione sugli immobili hanno diritto ad una **detrazione Irpef del 50%** per le **spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori**, con un tetto **massimo di spesa di 10.000 Euro.** Il **pagamento** dei mobili deve essere eseguito **con bonifico** bancario o postale, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione; pertanto è necessario che nei bonifici siano indicati: ♦ **causale del versamento** utilizzata attualmente dalle banche e dalle poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione; ♦ **codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione**; ♦ **numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.** Sono queste le **prime indicazioni** che l'**Agenzia delle Entrate** fornisce sulle **modalità di pagamento dei mobili**, finalizzati all'ottenimento del bonus 50%. I chiarimenti provengono dal comunicato stampa del 4 luglio 2013 e l'Agenzia, nel documento stesso, anticipa che successivamente saranno fornite ulteriori delucidazioni in merito all'agevolazione. Le istruzioni sulle modalità di pagamento non sono previste nel testo di legge (art. 16 comma 2 del D.l. 63/2013), e sono arrivate 28 giorni dopo la sua entrata in vigore, "spiazzando" tutti coloro che nel frattempo hanno acquistato con assegno, bancomat, carta di credito o contanti. **Si consiglia** pertanto **a tutti i contribuenti interessati alla fruizione dell'agevolazione di rispettare le modalità di pagamento indicate dall'Agenzia delle entrate.**